

del 6 aprile 2024



Procedure di mobilità del personale del ruolo degli Ispettori – Richiesta di convocazione di un tavolo di confronto

Riportiamo il testo della lettera inviata il 3 aprile 2024 al Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della P.S., dalla Segreteria Nazionale del SIULP:

"... l'aver di recente allineato le procedure di mobilità a domanda degli appartenenti al ruolo degli Ispettori a quelle da tempo consolidate per gli altri ruoli di base ha assicurato maggior trasparenza per uno dei più delicati momenti della gestione del personale interessato. Riteniamo però che la prima fase di assestamento abbia reso evidenti limiti e problematiche che rendono opportuna, se non necessaria, una ricalibratura del sistema.

In primo luogo, perché usare i medesimi criteri in presenza di situazioni differenziate produce inevitabilmente delle distonie. Le assegnazioni dei neo Agenti in Prova, e le rispettive mobilità a domanda, sono infatti cadenzate su base semestrale, così assecondando sia le aspettative dei colleghi in attesa di trasferimento, sia le esigenze dell'Amministrazione di ripianare le carenze delle singole realtà territoriali venutesi a creare per le cessazioni dal servizio. La riflessione può essere replicata, pur se i tempi sono dilazionati su cadenza annuale, per il ruolo dei Sovrintendenti.

Se invece si sposta la focale di osservazione sugli Ispettori, il contesto si presenta più complesso, se non altro perché l'immissione nel ruolo è assai meno consistente. E questo quando la disponibilità di posti per i concorsi interni, una volta raggiunta e superata la soglia del 50% delle vacanze organiche prevista dal limite normativo, e dovendo restituire l'eccedenza sino ad oggi concessa con la formula del "prestito d'onore", nel prossimo futuro non andrà oltre poche centinaia l'anno. E la dimostrazione di ciò è offerta dal bando di prossima pubblicazione con 1300 posti complessivi per il triennio 2020 – 2022.

Ciò vuol dire che non si potrà più contare sull'immissione continuativa di migliaia di nuovi Vice Ispettori con procedure concorsuali semplificate e durata dei corsi di formazione abbreviate. In definitiva, atteso che il turn over dovrà essere garantito dai soli concorsi pubblici, visto l'attuale assetto ordinamentale che a regime prevede corsi di formazione di due anni, con le migliaia di collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età, anche a voler ignorare quanti avendone la possibilità se ne andranno prima del compimento dei 60 anni, è facile immaginare che l'obiettivo del pieno organico rimarrà un sogno nel cassetto irrealizzabile, e che in pari tempo l'aspettativa di poter ottenere un trasferimento per gli Ispettori già in servizio tornerà ad essere relegata ad una sorta di miraggio, così com'era prima della boccata di ossigeno portata in dote dal riordino del 2017.

Ed allora, senza soffermarci a riproporre tutti i ragionamenti sull'indifferibile correzione dell'architettura ordinamentale del ruolo degli ispettori che diamo per integralmente richiamati e che trovano conforto e sostegno nelle specificità della mission istituzionale attribuita alla Polizia di Stato, crediamo che, sempre nella prospettiva di assecondare sia le aspettative del personale che le esigenza dell'apparato, sussistano i presupposti per rimuovere, quantomeno in una fase transitoria e limitatamente al ruolo degli ispettori, i tempi di permanenza richiesti ai sensi dell'art. 55 del DPR 335/1982 per poter accedere alle procedure di mobilità. Si deve osservare che, mentre ciò non andrebbe ad incidere sul diritto maturato in virtù della graduatoria, lasciando quindi inalterate le posizioni di quanti già possiedono i requisiti minimi, offrirebbe all'Amministrazione non solo il vantaggio di poter colmare le lacune di sedi non ambite laddove ci siano interessati con poca anzianità, ma anche di poter programmare, seguendo la stessa logica, le assegnazioni dei futuri Vice Ispettori.

Sia consentita, sempre rimanendo in tema, un'ultima considerazione. La materia della mobilità del ruolo degli ispettori si differenzia dalle altre per la previsione del parere vincolante del Dirigente dell'Ufficio per il quale è stato chiesto il trasferimento. Abbiamo avuto modo di rilevare come in più di un'occasione sia stato espresso parere contrario pur in assenza di oggettive ragioni di incompatibilità e con motivazioni alquanto approssimative. Non siamo in grado di affermare che ciò rispondeva ad una precisa volontà di agevolare chi occupava posizioni in graduatoria non utili al trasferimento. Ma a nostro avviso è il caso di rimeditare questo strumento di opacità che si presta ad essere utilizzato per scopi impropri, e che non a caso ha già ingenerato contenziosi che, sebbene in via cautelare, hanno ottenuto tutela dalla competente giurisdizione.

Per tutto quanto precede siamo quindi a chiedere, con ogni consentita urgenza, la convocazione di un tavolo di confronto in seno al quale poter sviluppare le argomentazioni qui proposte. ..."

Monetizzazione delle ferie non godute in caso di dimissioni volontarie e pensionamento a domanda

Molto spesso, nell'ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale per dimissioni dal servizio o pensionamento a domanda, ci vien chiesto se il diritto al loro godimento debba essere considerato decaduto.

Recentemente, la Corte di giustizia UE, con la sentenza 18 gennaio 2024 nella causa n. C-218/22, ha bocciato la legge italiana che vieta al dipendente pubblico la monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni.

La norma italiana censurata dalla Corte Europea è l'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale vieta. per i dipendenti pubblici, la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie anche in caso di dimissioni, risoluzione del rapporto, mobilità etc.

Il rinvio della questione alla Corte di giustizia era avvenuto in una causa in cui un dipendente comunale aveva chiesto, al momento delle sue dimissioni volontarie, il pagamento di una indennità in sostituzione delle ferie non godute nel corso del rapporto. Rispetto alle ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione addotte dallo Stato italiano la CEDU ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, il carattere fondamentale e incondizionato del diritto alle ferie nonché a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame) non può essere sorretto da ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica.

La Corte di giustizia ha ricordato, inoltre, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.

Dopo la sentenza della CGUE nella causa C-218/22, un nuovo parere Aran, pubblicato il 12 febbraio 2024 sul sito dell'Agenzia (parere riferito al comparto Istruzione e ricerca, ma di grande utilità per tutte le amministrazioni pubbliche), consente di fare alcune considerazioni di carattere generale sull'argomento.

L'Aran ha evidenziato come la questione delle ferie "pregresse" costituisca un'eccezione non contemplata dalla normativa stessa che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle ferie e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l'amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento.

Dal punto di vista della disciplina legale, il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo "debitore" dell'obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 2087 c.c. e tale tutela è senza dubbio anche nell'interesse del datore di lavoro stesso.

Sotto tale profilo, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall'art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell'amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

Secondo l'Agenzia, quindi, il datore di lavoro non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali, ma deve invece dimostrare, prima di poter "azzerare" il contatore delle ferie maturate e non godute, di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).

Pertanto, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l'amministrazione ha l'onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.

Ricordiamo che per quel che concerne la Polizia di Stato, le ferie spettano sotto forma di congedo ordinario per ogni anno di servizio con diritto alla retribuzione, esclusa la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità non corrisposte per dodici mensilità.

Con riferimento alla tempistica di fruizione del congedo ordinario, lo stesso deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno cui esso si riferisce, fatte salve le ipotesi, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 39 del 2018, di mancata fruizione nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale, per le quali è prevista la fruizione della parte residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza (per il personale inviato in missione all'estero, tali termini iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio).

In riferimento alla differibilità del congedo, sono previste quattro ipotesi di differibilità di cui le prime tre a fonte contrattuale:

- d'ufficio per indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno. In questo caso, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi (articolo 9 comma 3 D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39);
- a domanda per motivate esigenze di carattere personale. In tal caso il dipendente potrà fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza (articolo 18 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164);

- per assenza dal servizio per infermità. L'assenza dal servizio per infermità non determina riduzioni del congedo ordinario anche se l'assenza stessa si protrae per tutto l'anno solare. In questa particolare ipotesi il dirigente dell'Ufficio autorizza la fruizione del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Ciò significa che in queste ipotesi l'indicazione del periodo di fruizione è determinata dall'Amministrazione;
- per invio di personale in missione all'estero. Il personale inviato in missione all'estero può fruire, in deroga ai suddetti limiti temporali, del congedo ordinario maturato e non goduto a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. In tale modo chi si trova in tale situazione potrà quindi fruire del congedo maturato durante la permanenza in territorio straniero, entro diciotto mesi, a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio (articolo 9 comma 2 D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39).

Infine, occorre ricordare come, con la circolare N. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, il Dipartimento della PS raccomandi ai dirigenti degli uffici di "provvedere a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla Polizia di Stato, sia per renderne sistematica la pianificazione, ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo".

Nuovi costi per il riscatto agevolato della laurea

Con l'aggiornamento dei minimali contributivi di riferimento, scatta un rincaro da 5.776 euro a 6.076 euro per ogni anno da riscattare. Rispetto al riscatto ordinario resta, tuttavia, un risparmio medio del 50%.

Introdotto dal DL n. 4/2019, il riscatto agevolato valorizza ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione (gli anni di università) con un onere più conveniente rispetto al riscatto ordinario. Il risparmio sta nell'applicare una base di calcolo dei costi più bassa (quella dei disoccupati) invece dell'ultimo stipendio.

A differenza del riscatto ordinario, quello agevolato può riguardare solo periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (successi al 1995). Tuttavia, è possibile usufruirne anche per corsi precedenti al 1996 a patto di optare per la pensione con tale sistema di calcolo.

In tutti in casi, non possono essere riscattati anni di studio universitario se non si è effettivamente conseguita la laurea.

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale di studio universitario (non si possono riscattare gli anni fuori corso), che hanno portato al conseguimento di uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario e cioè:

- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Sono dunque inclusi tutti i tipi di laurea (triennale, magistrale, specialistica, a ciclo unico) e i dottorati di ricerca. Sono esclusi master e titoli esteri equiparabili.

È possibile anche il riscatto parziale del titolo di studio. Il periodo riscattabile va dal 1° novembre dell'anno di immatricolazione al 31 ottobre dell'ultimo anno legale del corso.

Si possono riscattare periodi di studio all'estero ma solo se il titolo universitario è stato conseguito in una università italiana con valore legale in Italia.

Sono inoltre riscattabili i titoli conseguiti in uno Stato Estero aderente alla convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, previo riconoscimento degli stessi "ai fini previdenziali" da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il costo del riscatto della laurea dipende dalla collocazione temporale dei periodi, tenendo conto delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con sistema retributivo o contributivo.

Per lauree prima del 1996 o fino al 31 dicembre 2011 con 18 anni di contribuzione prima del 1996 (ossia nei casi in cui si calcola la pensione con sistema retributivo) si applica il metodo della riserva matematica (basato sulle ultime retribuzioni e sull'anzianità contributiva).

Per periodi dal 1996 si calcola con il sistema percentuale o contributivo applicando l'aliquota vigente presso la gestione nella quale si effettua il riscatto (per i dipendenti è il 33%) per l'imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi. La domanda di riscatto di laurea si presenta esclusivamente per via telematica dal sito INPS accedendo al servizio "Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati" con identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE); ricorrendo a patronati e intermediari dell'Istituto o chiamando il Contact Center.

I tempi di lavorazione della domanda sono fissati in 85 giorni.

Il contributo per l'onere di riscatto si versa all'INPS, a meno di specifiche disposizioni di settore, utilizzando il servizio PagoPA. L'onere di riscatto si può versare in un'unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 10 anni (120 rate).

Detraibilità delle spese per assistenza sostenute dai caregiver

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, precisiamo che in presenza di appositi requisiti sono detraibili dall'IRPEF le spese relative all'assistenza personale di persone non autosufficienti,

La detrazione relativa ai costi per i caregiver, infatti, è disciplinata dal TUIR e precisamente dall'Articolo 15, dove viene specificato sia l'importo massimo detraibile sia i requisiti relativi al reddito. Come precisa il Testo unico delle imposte sui redditi, sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Per richiedere la detrazione per gli addetti all'assistenza personale è, dunque, necessario non solo che il reddito complessivo di chi sostiene le spese non superi i 40mila euro, ma anche che le prestazioni siano rivolte a persone non autosufficienti nella gestione delle attività della vita quotidiana.

È anche necessario che il pagamento delle prestazioni avvenga tramite sistemi tracciabili e, infine, che le spese siano documentate in modo dettagliato indicando i dati anagrafici e il codice fiscale della persona assistita e di chi effettua il pagamento.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle
problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Agevolazioni previste per il 2024 a favore dei soggetti disabili ed alle loro famiglie

Le politiche di inclusione e sostegno sociale a favore dei portatori di handicap e delle loro famiglie registrano per l'anno in corso alcune novità significative, oltre a modifiche e conferme.

Ne forniamo di seguito un quadro aggiornato per venire incontro ai colleghi a vario titolo interessati.

Assegno di inclusione

Si tratta di una significativa novità. Il beneficio ha sostituito il reddito di cittadinanza e consiste in un assegno che fornisce un supporto finanziario mensile ai nuclei familiari in difficoltà economica, compresi quelli con almeno un membro disabile.

L'importo dell'assegno varia in base all'ISEE, con un tetto massimo di 6.000 euro all'anno, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. Per le famiglie con particolari condizioni, come la presenza di persone disabili gravi o non autosufficienti, tale limite ISEE può anche arrivare a 7.560 euro all'anno. In aggiunta, può essere concesso un contributo per l'affitto fino a 3.360 euro annui, con un ulteriore incremento fino a 1.800 euro all'anno per determinate situazioni.

Indennità di accompagnamento

È un beneficio finanziario concesso su richiesta ai soggetti che risultano essere mutilati o invalidi totali, condizioni che li rendono incapaci di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere le normali attività quotidiane. Nel corso del 2024, l'importo dell'assegno ammonta a 527,16 euro.

Tutti i cittadini che soddisfano i criteri medici e risiedono stabilmente in Italia hanno diritto a tale assistenza, senza considerare il reddito personale o dell'età. Tuttavia, è necessario sapere che l'erogazione dell'assegno viene sospesa nella circostanza in cui i beneficiari siano sottoposti a ricovero finanziato interamente dallo Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Per ottenere questo beneficio, è necessario che l'invalidità sia stata ufficialmente riconosciuta nel verbale emesso dalla commissione medico-legale al termine della valutazione sanitaria e nella richiesta iniziale devono essere forniti dettagli quali eventuali ricoveri, impiego lavorativo, indicazioni di pagamento e l'autorizzazione per il ritiro del beneficio da parte di un terzo o di associazioni designate.

Assegno unico universale

Vengono confermate le maggiorazioni dell'Assegno Unico Universale (AUU), un'agevolazione per legge 104, tuttavia indirizzata anche ad altre famiglie italiane con figli a carico.

Gli aumenti previsti nell'ambito dei nuclei familiari con figli non autosufficienti o disabili sono:

maggiorazione mensile figli non autosufficienti: 119,60 euro; maggiorazione mensile figli con disabilità grave: 108,20 euro; maggiorazione mensile figli con disabilità media: 96,90 euro; maggiorazione mensile figli disabili18-20 anni: 91,20; maggiorazione mensile figli disabili dai 21 anni in su: 28,50.

Ogni anno tali importi e le soglie ISEE corrispondenti vengono adeguati in base alle variazioni dell'indice del costo della vita, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'ISTAT ha comunicato che, rispetto all'anno precedente, l'indice del costo della vita è aumentato del +5,4%. Questo valore è quindi utilizzato come punto di partenza per determinare gli incrementi dell'AUU.

Fondo unico per l'inclusione

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il cosiddetto "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", il quale unisce tutte le risorse precedentemente allocate in fondi diversi. Questa agevolazione per la Legge 104 è stata individuata con l'obiettivo di semplificare la gestione delle risorse e il finanziamento dei progetti a favore delle persone con disabilità, in modo da garantire una maggiore coerenza e integrazione delle azioni.

Bonus barriere architettoniche

A differenza della versione del 2023, il bonus non coprirà più i seguenti gli interventi di sostituzione degli infissi, rinnovo dei servizi igienici, automazione di determinati impianti, come porte automatiche, saracinesche motorizzate, tapparelle e persiane automatizzate.

Dunque, il bonus barriere architettoniche 2024 si applicherà esclusivamente agli interventi diretti a migliorare l'accessibilità di edifici già esistenti. Questi interventi includono la modifica di scale, la costruzione di rampe, l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, consentendo di superare ostacoli verticali e agevolare la mobilità per le persone con disabilità.

Agevolazioni in materia di lavoro

In materia di lavoro, entra in vigore un'agevolazione per le assunzioni 2024 mirata a promuovere l'occupazione giovanile tra le persone con disabilità. Tale misura consiste, in particolare, in un contributo destinato agli enti e alle organizzazioni del Terzo Settore che assumono a tempo indeterminato individui con disabilità di età inferiore ai 35 anni.

Inoltre, vengono riconfermate per il 2024 le misure previste per i permessi che consentono ai lavoratori con disabilità o ai soggetti che hanno familiari con disabilità in condizioni gravi, di non prestare servizio per un determinato numero di ore o giorni, garantendo comunque un compenso economico.

Spese mediche

Se si ha a carico una persona con disabilità, è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali per legge 104 pari al 19% su determinate spese mediche, senza dover rispettare la soglia di 129,11 euro applicabile agli altri contribuenti. Tra queste spese rientrano, ad esempio, quelle sostenute per l'acquisto di protesi per la mobilità. Inoltre, per le persone con disabilità, tutte le spese mediche generiche sono completamente detraibili dal reddito complessivo e ciò comprende, per esempio, i costi per i farmaci o per le visite mediche di base.

Acquisto dell'auto

Le agevolazioni automobili per disabili, all'interno del più vasto quadro degli incentivi auto, sono applicabili a coloro che presentano problematiche visive, uditive, di deambulazione, disabilità psichica o mentale, o ridotte capacità motorie. Le agevolazioni in questione includono una detrazione Irpef del 19% sul costo sostenuto per l'acquisto, fino a un massimo di 18.075,99 euro, una riduzione dell'IVA al 4% anziché al 22% per autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 cc, nonché l'esenzione dal pagamento del bollo e del passaggio di proprietà per i veicoli che soddisfano i requisiti per beneficiare dell'IVA agevolata.

Sostegno per lo sport

In arrivo un aumento di 1 milione di euro delle risorse destinate al "Fondo unico per il potenziamento dello sport italiano". Questo finanziamento include anche misure volte a incentivare l'accesso allo sport per le persone con disabilità, facilitando l'uso di ausili sportivi.

Inoltre, fino al 22 gennaio 2024, sarà possibile richiedere contributi economici per l'acquisto di ausili e protesi sportive per persone con disabilità fisica che praticano sport amatoriali (misura attiva, ad esempio nella regione Lombardia dal 22 novembre 2023).

Agevolazioni per università

Le ultime disposizioni sulle agevolazioni della Legge 104 coinvolgono anche gli studenti universitari disabili. Nello specifico, nell'anno 2024, i fondi ottenuti tramite borse di studio saranno esentati dal computo del reddito per l'accesso a determinati benefici. Pertanto, l'importo delle borse di studio non verrà conteggiato nel calcolo dei limiti di reddito richiesti per ottenere altre prestazioni dedicate a tali soggetti.

Esenzioni varie

I soggetti che rispettano i requisiti individuati possono godere di altre esenzioni, tra cui spicca quella relativa al canone RAI, indirizzata ai disabili gravi, nonché quelle relative al pagamento del bollo auto (misura variabile a seconda delle leggi regionali vigenti nel luogo di residenza del cittadino disabile).

Detrazione per Caregiver

Per coloro che necessitano di assistenza personale a causa della loro condizione di non autosufficienza, è prevista la possibilità di beneficiare di una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per gli operatori dedicati all'assistenza, come le figure delle badanti. Tale detrazione è calcolata su una spesa massima di 2.100 euro ed è concessa a chi presenta un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Pensione di invalidità

Inoltre, per gli invalidi civili con una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 33% è prevista una pensione di invalidità, ovvero un beneficio mensile del valore di 316,24 euro. Tale pensione viene erogata per 13 mensilità a condizione che il reddito non superi i 5.391,88 euro e che si tratti di casi di invalidità tra il 74% e il 99%. Nel caso di completa inabilità al 100%, il limite di reddito è fissato a 17.920 euro.



Inoltre, mettiamo a disposizione di tutti i pensionati una attività di assistenza consistente nella verifica del calcolo della pensione erogata dall'Inps.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza.

Ai nostri iscritti vogliamo garantire maggiore tranquillità e la consapevolezza di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale.

SE PENSI IN GRANDE PENSI SIULP

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 14/2024 del 6 Aprile 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123